



CAPITOLATO TECNICO

relativo all'Appalto Specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici nell'ambito del Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per alimenti e ristorazione

INDICE

1. OGGETTO	1
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD	2
4. PORTALE DEDICATO	3
5. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE CARD	3
6. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	3
7. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	4
8. NUMEROSITA' DEGLI ESERCIZI ED OBBLIGHI RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	4
9. FATTURAZIONE	5
10. SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO ELETTRONICI	6
11. BUONI PASTO ELETTRONICI SCADUTI	6
12. REQUISITI DI ESECUZIONE	7
13. PENALI	7
14. RISOLUZIONE	8

1. OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 su card nominative intestate al personale in servizio presso l'Amministrazione Regione Puglia (di seguito anche Amministrazione) da utilizzare presso gli esercizi convenzionati con il fornitore aggiudicatario (di seguito anche fornitore).

L'importo contrattuale si calcolerà moltiplicando il valore nominale del buono pasto elettronico - al netto dello sconto offerto dal fornitore - per la quantità complessiva di 350.000 buoni pasto elettronici richiesta 24 mesi.

Per il numero delle cifre decimali e per l'arrotondamento vale quanto già previsto dal paragrafo 2.1 del capitolato d'onori del presente Appalto Specifico.

Il fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico, oltre a rispettare i patti e le condizioni previsti nel presente capitolato, nonché a rispettare gli impegni assunti con la propria offerta tecnica.

Si sottolinea che il mancato rispetto, da parte del fornitore, degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, nonché la mancata o inadeguata risposta ai rilievi formulati dall'Amministrazione potrà comportare, previo contraddittorio, la risoluzione del contratto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi sono l'art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023 e il relativo allegato II.17.

In particolare, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere provato mediante preventiva segnalazione certificata di inizio attività, redatta dai rappresentanti legali della società e trasmessa, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.

L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.

L'allegato II.17 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD

I buoni pasto elettronici sono nominativi e devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'allegato II.17 al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, i buoni pasto:

- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto elettronici vengono caricati sulle card, intestate al personale in servizio presso la Regione Puglia, consegnate dal fornitore all'unità approvvigionante della predetta Amministrazione.



Le card devono riportare, su sfondo bianco o di altro colore proposto dal fornitore, la denominazione "REGIONE PUGLIA", il nominativo del dipendente regionale, il numero di matricola, la denominazione della società fornitrice dei buoni pasto elettronici. Tutti gli altri elementi, indicati nel suddetto art. 4 dell'allegato II.17, vanno associati elettronicamente al buono pasto.

4. PORTALE DEDICATO

Il fornitore mette a disposizione dell'Amministrazione un portale dedicato alla visualizzazione dei dati fondamentali del servizio con riferimento alla gestione delle card e dei buoni pasto elettronici. Inoltre, deve essere costantemente aggiornato il numero complessivo:

- dei buoni pasto elettronici acquistati;
- dei buoni pasto elettronici residui da acquistare;
- dei buoni pasto elettronici non ancora consumati dai soggetti utilizzatori in scadenza al 31/12 dell'anno n e al 31/12 dell'anno n+1.

Il fornitore mette, altresì, a disposizione dell'Amministrazione un portale dedicato e/o un app ai soggetti utilizzatori ai fini della visualizzazione dei buoni pasto elettronici caricati, consumati e residui e della visualizzazione degli esercizi convenzionati.

5. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE CARD

La prima richiesta di approvvigionamento di card può essere trasmesso al fornitore a mezzo email oppure attraverso il portale dedicato dell'Amministrazione.

Le card dovranno essere prodotte dal fornitore e consegnate all'Amministrazione presso i vari indirizzi indicati nella richiesta entro il termine di 20 giorni lavorativi dall'invio della prima richiesta di approvvigionamento delle suddette card oppure entro il termine di 10 giorni lavorativi se il fornitore si è impegnato, a tal riguardo, in sede di offerta tecnica.

Nel caso di dipendenti neoassunti o di dipendenti che eventualmente hanno un nuovo numero di matricola, le card dovranno essere prodotte dal fornitore e consegnate all'Amministrazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'invio della relativa richiesta di approvvigionamento.

Nel caso di smarrimento o furto della card, sarà onere del dipendente comunicare tempestivamente al fornitore tale circostanza ed il fornitore provvederà a bloccare la card in tempo reale, impedendone immediatamente ogni utilizzo. A tal riguardo, se il fornitore si è impegnato in sede di offerta tecnica, il soggetto utilizzatore potrà altresì bloccare la card in autonomia tramite il portale dedicato o l'app e richiederne contestualmente il duplicato. A prescindere dalla modalità di blocco, il duplicato dovrà essere prodotto dal fornitore e consegnato all'Amministrazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal blocco della card.

6. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Le richieste di approvvigionamento dei buoni pasto elettronici possono essere trasmesse al fornitore a mezzo email oppure attraverso il portale dedicato dell'Amministrazione.

Le suddette richieste dovranno essere evase dal fornitore entro 4 giorni lavorativi dall'invio delle stesse oppure entro 2 giorni lavorativi se il fornitore si è impegnato, a tal riguardo, in sede di offerta tecnica.



7. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di esercizi convenzionati, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa sono indicate nell'art. 3 del predetto allegato II.17.

Gli esercizi dovranno essere convenzionati alla rete del fornitore sulla base di accordi stipulati tra lo stesso fornitore e il titolare dell'esercizio convenzionato nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 dell'allegato II.17.

Al fornitore è riconosciuto uno sconto incondizionato non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto elettronico da parte dei titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto elettronici presso i medesimi. Tale sconto incondizionato remunera, altresì, ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

Il fornitore e gli esercizi convenzionati devono consentire, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto elettronico per l'intero valore nominale.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico degli accordi già stipulati, ferma restando la libertà del fornitore e dell'esercizio convenzionato di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

8. NUMEROSITA' DEGLI ESERCIZI ED OBBLIGHI RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Considerati l'ubicazione della sede degli uffici della Regione Puglia, il numero dei dipendenti e la proporzione di circa 1 esercizio convenzionato ogni 15 soggetti utilizzatori, alla data di stipula del contratto il fornitore deve essere convenzionato con un minimo di 175 esercizi adeguatamente distribuiti sull'intero territorio regionale, di cui almeno:

- 30 esercizi nel settore del commercio al dettaglio ubicati nel territorio comunale di Bari;
- 10 esercizi nel settore del commercio al dettaglio ubicati nel territorio comunale di Foggia;
- 10 esercizi nel settore del commercio al dettaglio ubicati nel territorio comunale di Lecce;
- 5 esercizi nel settore del commercio al dettaglio ubicati nel territorio comunale di Brindisi;
- 5 esercizi nel settore del commercio al dettaglio ubicati nel territorio comunale di Taranto.

Resta fermo che se il fornitore è impegnato in sede di offerta ad eseguire il servizio con un numero di esercizi convenzionati superiore a quello minimo sopra indicato, ai fini della stipula del contratto, il fornitore deve essere convenzionato sulla base dell'offerta migliorativa presentata.

A tal riguardo, attesa l'esigenza di garantire l'avvio delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore risultato aggiudicatario nel rispetto del predetto numero di esercizi convenzionati oppure nel rispetto del numero indicato in caso di offerta migliorativa, l'Amministrazione, preliminarmente alla stipula del contratto, richiederà al predetto fornitore l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati. Il fornitore dovrà produrre il suddetto elenco entro 15 giorni naturali, pena la revoca del provvedimento di aggiudicazione.



In corso di esecuzione del contratto, è fatto obbligo al fornitore di garantire il mantenimento del suddetto numero degli esercizi convenzionati o di quello indicato in caso di offerta migliorativa, anche con riguardo alla distribuzione degli esercizi convenzionati su base provinciale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 in caso di riduzione del loro numero di oltre la misura del 10%.

Resta ferma la facoltà del fornitore di ampliare o ripristinare, di propria iniziativa, la rete degli esercizi convenzionati anche ai fini del rispetto di quanto sopra specificato.

L'Amministrazione, attraverso l'unità approvvigionante, ha la possibilità di proporre tramite email al fornitore degli esercizi da convenzionare. In tal caso, il fornitore si mette in contatto con l'esercizio in questione e fornisce una risposta all'Amministrazione entro 10 giorni lavorativi.

9. FATTURAZIONE

Il fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione, a seconda delle richieste di quest'ultima, una o più fatture elettroniche ai sensi della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica e dovrà contenere, tra gli altri elementi, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), la quantità dei buoni pasto elettronici acquistati e il codice IBAN del conto corrente dedicato.

A tal riguardo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il predetto fornitore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine, il fornitore comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, la fattura elettronica è pagata dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa nel Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento della fattura elettronica è effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato, indicato dal fornitore, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Inoltre, in sede di liquidazione e di pagamento della fattura elettronica, l'Amministrazione procede d'ufficio ai controlli e alle verifiche previste ai sensi della vigente normativa, adottando i consequenziali provvedimenti in caso di esito negativo del controllo e/o della verifica. A titolo esemplificativo, verranno verificate la presenza del regolare D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con riferimento alla regolarità contributiva, l'assenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (come attualmente previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973), la regolare iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui il fornitore ha la propria sede oppure la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.

Per ragioni amministrativo-contabili legati alla rendicontazione annuale delle spese del personale e alle diverse fonti di finanziamento utilizzate per l'acquisizione dei buoni pasto elettronici e tenuto conto che, in sede di liquidazione e di pagamento di ogni fattura elettronica, viene comunque acquisito d'ufficio il D.U.R.C. regolare, non si opera la ritenuta dello 0,50% previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023,



sull'importo, IVA esclusa, delle prestazioni eseguite indicate in ciascuna fattura elettronica emessa dal fornitore.

La presenza di un eventuale DURC irregolare comporta l'avvio delle procedure amministrativo-contabili c.d. di intervento sostitutivo a favore dell'ente presso il quale il fornitore risulta inadempiente nonché può costituire motivo risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il ritardato o mancato pagamento di una o più fatture elettroniche nei termini previsti non giustificano, in alcun modo, il fornitore alla sospensione o all'interruzione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici. A tal riguardo, fermo restando gli altri profili di responsabilità per la sospensione e l'interruzione del servizio, l'Amministrazione può procedere all'incameramento della garanzia definitiva, come disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal paragrafo 23.1 del capitolato d'onere del presente Appalto Specifico.

Con riferimento ai buoni pasto elettronici richiesti nel mese di dicembre, il fornitore si impegna ad emettere le fatture elettroniche in data 31 dicembre oppure, se ciò risulta contabilmente possibile, nel successivo mese di gennaio, affinché l'Amministrazione venga messa nelle condizioni di poter pagare le stesse fatture elettroniche nei termini di legge, a causa delle necessarie operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario in corso e di attivazione del nuovo esercizio finanziario effettuate dalla competenti strutture regionali, in ossequio alla vigente normativa sulla contabilità pubblica.

10. SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del buono pasto elettronico da parte degli utenti, si precisa che:

- a) i buoni pasto elettronici caricati fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- b) i buoni pasto elettronici caricati a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

11. BUONI PASTO ELETTRONICI SCADUTI

Il fornitore si impegna ad inviare 3 successivi avvisi a quei soggetti che hanno buoni pasto elettronici in scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso, affinché informi loro della imminente scadenza al 31 dicembre, pena la decadenza degli stessi buoni, non essendo possibile il rinnovo automatico alla scadenza:

- il primo entro il 31 ottobre;
- il secondo entro il 20 novembre;
- il terzo ed ultimo entro il 10 dicembre.

L'avviso deve essere visibile accedendo dal portale e/o dall'app e dovrà essere inviato anche all'eventuale indirizzo email indicato, nel profilo di registrazione, da parte del soggetto utilizzatore.

Ogniqualvolta viene inviato l'avviso, il fornitore fornisce all'Amministrazione tramite email l'elenco dei soggetti utilizzatori ai quali è stato inviato il suddetto avviso nonché il numero dei buoni pasto elettronici in scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso per ciascuno dei suddetti soggetti.

Entro il 15 gennaio dell'anno successivo il fornitore fornisce all'Amministrazione il numero dei buoni pasto elettronici scaduti al 31 dicembre per ciascun soggetto utilizzatore che si trova in tale situazione.



A tal riguardo, i buoni pasto elettronici scaduti al 31 dicembre dovranno essere oggetto di nota di credito e/o di eventuale rinnovo, a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Amministrazione, i cui esiti sono forniti al fornitore entro il successivo 15 febbraio. Tale termine è da considerarsi ordinatorio. Nel caso di comunicazione degli esiti entro il predetto termine, il fornitore dovrà, entro il successivo 15 marzo, procedere all'emissione di una o più note di credito per i buoni pasto elettronici scaduti al 31 dicembre e/o procedere al rinnovo di quei buoni pasto elettronici appositamente segnalati dall'Amministrazione.

L'importo delle note di credito potrà essere portato dall'Amministrazione in compensazione sul pagamento delle fatture successive. Nel caso in cui non vi siano più fatture elettroniche da pagare, l'importo delle suddette note di credito sarà rimborsato all'Amministrazione tramite avviso pagoPA elaborato dalla stessa Amministrazione.

Il controvalore restituito all'Amministrazione tramite nota di credito non ha alcuna influenza sul numero dei buoni pasto elettronici acquistabili durante l'intera durata del contratto.

Il fornitore garantisce l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 11 del presente capitolato tecnico anche dopo la scadenza del contratto al fine di gestire i buoni pasto elettronici acquistati e non utilizzati al 31 dicembre.

12. REQUISITI DI ESECUZIONE

In applicazione di quanto previsto dal paragrafo 7.4 del capitolato d'onori del bando istitutivo dello SDAPA nonché dal paragrafo 6.1. del capitolato tecnico del predetto bando istitutivo relativamente alla categoria merceologica dei buoni pasto, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici.

Se la predetta certificazione dovesse scadere durante il periodo di vigenza del contratto, il fornitore trasmette all'Amministrazione la certificazione con il nuovo periodo di validità.

13. PENALI

Se in corso di esecuzione del contratto si dovessero riscontrare situazioni che possono dar luogo all'applicazione di penali, l'Amministrazione contesta al fornitore tali situazioni a mezzo email.

Il mancato rispetto, da parte del fornitore, delle condizioni indicate nel presente capitolato tecnico nonché degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali in appresso riportate, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione del contratto per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

In particolare:

- a) Se il fornitore si è impegnato in sede di offerta tecnica ad evadere le richieste di approvvigionamento dei buoni pasto elettronici entro 2 giorni lavorativi dall'invio delle stesse, per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato in ciascuna richiesta di approvvigionamento.
- b) Fuori dal caso della precedente lettera a), per ogni giorno di ritardo oltre il 4° giorno lavorativo dall'invio della richiesta il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato in ciascuna richiesta di approvvigionamento.



- c) Se il fornitore si è impegnato in sede di offerta tecnica a fornire all'Amministrazione le card entro 10 giorni lavorativi dall'invio della prima richiesta di approvvigionamento delle suddette card, per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 200,00 (duecento/00).
- d) Fuori dal caso della precedente lettera c), per ogni giorno di ritardo oltre il 20° giorno lavorativo dall'invio della richiesta, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 200,00 (duecento/00)
- e) Se, durante il periodo di vigenza del contratto, il numero totale degli esercizi convenzionati si dovesse ridurre di oltre il 10% di quello presentato ai fini della stipula dell'atto, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 400,00 (cinquecento/00).
- f) Se il fornitore non rispetta le altre condizioni previste dal presente capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a euro 100,00 (cento/00).

A seguito della contestazione sollevata dall'Amministrazione, il fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi. Qualora tali deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel suddetto termine oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

In caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione chiede al fornitore l'emissione della nota di credito per l'importo delle penali dovute. La nota di credito dovrà essere emessa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e il suo importo potrà essere portato in compensazione sul pagamento delle fatture successive.

Nel caso in cui non vi siano più fatture elettroniche da pagare oppure il fornitore non procede all'emissione della nota di credito richiesta entro il suddetto termine, l'importo delle penali verrà riscosso dall'Amministrazione tramite avviso pagoPA elaborato dalla stessa Amministrazione.

La richiesta di pagamento della penale non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14. RISOLUZIONE

In linea generale, la risoluzione del contratto può aver luogo nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e nei casi previsti dal codice civile.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

- l'applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell'importo contrattuale;
- il mancato rispetto del patto di integrità;
- il verificarsi di alcuna delle condizioni indicate nel patto di integrità;
- il verificarsi di gravi inadempimenti contrattuali tali da compromettere la corretta esecuzione del servizio;
- il mancato possesso di uno dei requisiti di ordine generale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- il mancato possesso di uno dei requisiti di idoneità professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;



-
- il mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, in corso di validità, nel settore del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.